

## **ALLEGATO 6**

### PROCEDURA GESTIONE ESPOSTI/SEGNALAZIONI

#### **(art. 14)**

#### 0. Premessa

Il procedimento di seguito riportato, intende definire le modalità per la gestione degli esposti/segnalazioni presentate da cittadini a causa di presunti fenomeni di inquinamento acustico. Obiettivo di tale procedura è ristabilire la situazione di conformità delle emissioni rumorose entro i limiti fissati dalla legislazione in materia.

#### 1. Presentazione della segnalazione/esposto

Per segnalare presunti fenomeni di inquinamento acustico è necessario presentare il modello riportato in **Allegato 5** debitamente compilato in ogni sua parte. L'esponente dovrà rendersi disponibile a collaborare con i soggetti istituzionali interessati nella gestione della segnalazione/esposto, anche permettendo l'accesso a luoghi di proprietà/possesso presso i quali potranno essere svolte campagne di misura.

#### 2. Valutazione preventiva dell'esposto

L'Ufficio Ambiente del Comune, in base alla segnalazione di cui al punto 1, può chiedere un controllo preventivo alla Polizia locale mediante sopralluogo sull'area oggetto del problema, al fine di confermare la segnalazione ricevuta e di acquisire ogni altro elemento utile per i successivi atti del procedimento.

Tale fase risulta particolarmente opportuna nelle ipotesi in cui l'esposto venga presentato da un solo cittadino, al fine di verificare se, oltre al cittadino che presenta l'esposto, esistano altri cittadini o gruppi di persone che, potenzialmente o effettivamente, siano disturbati dalle emissioni rumorose. Qualora dal sopralluogo della Polizia emerga che il disturbo interessa esclusivamente una singola persona, l'Ufficio istruttore procede alla verifica della documentazione esistente agli atti. In riferimento alla fonte di rumore, potrà consigliare al soggetto disturbato di ricorrere alla tutela di natura civilistica, di cui all'art. 844 cod. civ., che regola, tra le altre, le immissioni di rumore che superano la normale tollerabilità.

Nel caso che la causa del disagio sia legata anche agli orari della sorgente rumorosa, ed in particolare dall'eventuale mancato rispetto di questi da parte delle manifestazioni temporanea, viene chiesta apposita attività di controllo alla Polizia Municipale. L'intervento di questa, può costituire un deterrente importante per comportamenti scorretti altrimenti difficilmente arginabili, ad esempio gli schiamazzi al di fuori dei locali, che possono costituire violazioni alle norme vigenti (disturbo della quiete pubblica), ma per i quali non è necessario effettuare "misurazioni".

La Polizia Municipale provvederà ad informare l'Ufficio Ambiente circa l'esito delle attività svolte. Il citato Ufficio potrà procedere conducendo ulteriori valutazioni che tengano di conto dei seguenti aspetti:

- la "sensibilità" del recettore (scuola, casa di cura o di riposo, zona residenziale, ecc . );

- la vicinanza con la sorgente di rumore;
- il periodo in cui viene lamentato il disturbo (notturno – massima priorità, diurno – priorità inferiore);
- la numerosità degli esposti relativi ad una stessa sorgente;

### 3. Avvio del procedimento di verifica dei livelli di rumorosità – Adeguamento volontario

Qualora l'intervento della Polizia non abbia prodotto gli esiti l'Ufficio competente, dopo aver controllato la presenza di documentazione idonea in materia di impatto acustico presentata dall'attività presumibilmente disturbante, avvia il procedimento nei confronti della stessa (di seguito, parte disturbante), invitandola a verificare, autonomamente, i livelli di rumorosità degli impianti utilizzati o dell'attività svolta nel suo complesso e fissando il termine di quindici/trenta giorni per riferire in merito all'esito dei rilievi effettuati, con le seguenti modalità:

a) trasmettendo al Comune una relazione tecnica, a firma di Tecnico Competente in Acustica Ambientale, che attesti il rispetto di tutti i limiti di rumorosità previsti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico;

ovvero,

b) depositando al Comune un piano di bonifica acustica, redatto da Tecnico Competente in Acustica Ambientale, indicante le modalità operative e le opere atte ad eliminare la fonte del disturbo, accompagnato da relativa motivata tempistica di intervento.

Nel caso descritto dalla lettera b), la parte disturbante, entro il termine stabilito dal Comune, tenendo conto della tempistica d'intervento, dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, dalla quale sia possibile evincere il rispetto dei limiti di rumorosità.

### 4. Richiesta di accertamenti fonometrici ad A.R.P.A.T.

nei casi in cui

- l'intervento autonomo della parte disturbante non porti alla soluzione del problema (ad esempio, vengano presentati ulteriori esposti)
- il soggetto nei confronti del quale è stato avviato il procedimento amministrativo non provveda all'adeguamento volontario di cui al punto 3)

l'Ufficio competente chiederà ad A.R.P.A.T. l'esecuzione di accertamenti di competenza, trasmettendo tutta la documentazione inerente il caso in esame e le informazioni necessarie all'esecuzione degli eventuali rilievi strumentali. L'esito degli accertamenti A.R.P.A.T. sarà trasmesso al Comune per l'adozione di eventuali provvedimenti di competenza.

### 5. Proseguimento del procedimento da parte del Comune

Nel caso in cui le verifiche eseguite dall'A.R.P.A.T. accertino il rispetto dei limiti, l'Ufficio competente disporrà l'archiviazione del procedimento, informandone i terzi interessati. In caso contrario, ossia nell'ipotesi di

superamento dei livelli rumorosità, lo stesso Ufficio, tenuto conto della causa dell'inquinamento acustico, e degli esiti dell'accertamento eseguito dall'A.R.P.A.T., mediante opportuni provvedimenti (diffida, ordinanza, ecc.), inibirà l'utilizzo della sorgente sonora fonte del disturbo, ovvero ne consentirà l'utilizzo temporaneo, fatto salvo l'obbligo di presentare entro 15 giorni un piano di bonifica teso ad individuare le modalità atte ad eliminare la fonte del disturbo, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con specifica indicazione della tempistica d'intervento. Entro il termine stabilito, la parte disturbante dovrà dare formale comunicazione di fine lavori e dovrà presentare relazione tecnica, a firma di un Tecnico Competente in Acustica Ambientale, con la quale si dichiara raggiunto il rispetto dei limiti di rumorosità.